

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per complessi seminari diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, emanato con D.P.Reg. 0165/Pres. del 19 agosto 2015.

art. 1 modifica all'articolo 3 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 0165/2015

art. 2 modifica all'articolo 4 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 0165/2015

art. 3 modifica all'articolo 5 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 0165/2015

art. 4 modifica all'articolo 6 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 0165/2015

art. 5 norma transitoria

art. 6 entrata in vigore

Art. 1 modifica all'articolo 3 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 0165/2015

1. All'articolo 3 del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres. del 19 agosto 2015. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per complessi seminari diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: <<per il tramite delle competenti Autorità religiose>> sono aggiunte le seguenti: << entro il 31 marzo di ogni anno>>;

b) al comma 2, dopo le parole: << da parte degli enti interessati>> sono aggiunte le seguenti: << entro il 15 marzo di ogni anno>> e le parole:<< mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia e territorio – Servizio edilizia, entro il 31 marzo di ogni anno, e per il 2015, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<e territorio – Servizio edilizia>>.

Art. 2 modifica all'articolo 4 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 0165/2015

1.All'articolo 4 del Decreto del Presidente della Regione n. 0165/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<**1.** Le richieste ricevute dalle competenti Autorità religiose verranno da queste valutate secondo i seguenti criteri e priorità in ordine decrescente:

a) necessità e urgenza dell'intervento per la tutela della pubblica incolumità o per la salvaguardia del bene oggetto dell'intervento medesimo;

b) necessità dell'intervento dovuta all'esigenza di adeguare gli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere architettoniche;

- c) esigenze di salvaguardia del pregio artistico ed architettonico di edifici protetti dalla Soprintendenza Archeologica e per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici competente per territorio; la qualità di bene protetto deve essere attestata da una dichiarazione della medesima Soprintendenza ovvero da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della competente Autorità religiosa;
- d) interventi diretti ad adeguare l'edificio alla normativa finalizzata al contenimento dei consumi energetici o all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
- e) esigenze di comunità insediate in zone di svantaggio socio-economico, correlate a difficoltà economiche dell'ente di culto richiedente, dichiarate dalla competente autorità religiosa facente capo all'ente richiedente;
- f) interventi finalizzati all'eliminazione di materiali nocivi o pericolosi.
- g) valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene oggetto dell'intervento proposto.>>;
- b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: << Nel caso di interventi promossi da Autorità religiose diverse è prioritaria la domanda che trova maggiore copertura attraverso le risorse disponibili e, nel caso di ulteriore parità, quella pervenuta prima in ordine cronologico.>>.

Art. 3 modifica all'articolo 5 del Regolamento emanato con DPREg. 0165/2015

1. All'articolo 5 del Decreto del Presidente della Regione n. 0165/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 le parole: << con deliberazione della Giunta regionale con la quale>> sono sostituite dalle seguenti: << con decreto del Direttore del Servizio edilizia, con il quale>>;
- b) al comma 4 le parole: << in sede di approvazione del riparto delle risorse finanziarie disponibili>> sono soppresse;
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Qualora l'importo del contributo assegnato sia inferiore alla spesa ammissibile il beneficiario è autorizzato a ridefinire l'intervento, con la previsione anche di un singolo lotto, purché funzionale. In ogni caso l'importo del contributo spettante è determinato tenendo conto della percentuale di cui al comma 4, stabilita dalla Giunta regionale.>>.

Art. 4 modifica all'articolo 6 del Regolamento emanato con DPREg. 0165/2015

Al comma 1 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Regione n. 0165/2015 le parole:<< mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia>> sono sostituite dalle seguenti: << e territorio>>.

Art. 5 norma transitoria

1. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti in corso per i quali non è ancora stato emesso il provvedimento di liquidazione attestante la definizione del rapporto contributivo.

Art. 6 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.